

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

74° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 1991

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente PAGANI

INDICE

Disegni di legge in sede redigente

- «Sospensione dell'attività venatoria per cinque anni su tutto il territorio nazionale» (575), d'iniziativa del senatore Boato e di altri senatori
- «Riforma della caccia e tutela dell'ambiente e della fauna» (803), d'iniziativa del senatore Serri e di altri senatori
- «Legge-quadro sulla protezione della fauna selvatica e la regolazione della caccia. Recepimento delle direttive CEE 79/409 e 85/411, con i relativi annessi, approvate dalla CEE rispettivamente il 2 aprile 1979 e il 25 luglio 1985» (1645), d'iniziativa del senatore Berlinguer e di altri senatori
- «Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini dell'incremento della fauna e della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia nell'ambito delle disposizioni internazionali e comunitarie» (2086), d'iniziativa del senatore Scevarolli e di altri senatori
- «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo

venatorio» (2854), testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri, Fiandrotti ed altri; Lodigiani; Grosso e Procacci; Martinazzoli ed altri; Martelli ed altri; Minucci ed altri; Diglio ed altri; Aniasi ed altri; Scotti Vincenzo ed altri; Bassanini e Testa Enrico; Berselli ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

e petizioni nn. 431 e 437 attinenti ai suddetti disegni di legge

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE	Pag 2, 6, 8 e passim
ANGELINI, sottosegretario di Stato per l'ambiente	7, 8, 9
BAUSI (DC), relatore alla Commissione	7
BOATO (Fed Eur. Ecol)	5, 8, 9
FABRIS (DC)	5
FIOCCHI (Misto-PLI)	9
INNAMORATO (PSI)	6
SPECCHIA (MSI-DN)	6, 10
TORNATI (Com-PDS)	5, 9
TRIPODI (Rifond. Com.)	9

I lavori hanno inizio alle ore 9,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

«**Sospensione dell'attività venatoria per cinque anni su tutto il territorio nazionale**» (575), d'iniziativa del senatore Boato e di altri senatori

«**Riforma della caccia e tutela dell'ambiente e della fauna**» (803), d'iniziativa del senatore Serri e di altri senatori

«**Legge-quadro sulla protezione della fauna selvatica e la regolazione della caccia. Recepimento delle direttive CEE 79/409 e 85/411, con i relativi annessi, approvate dalla CEE rispettivamente il 2 aprile 1979 e il 25 luglio 1985**» (1645), d'iniziativa del senatore Berlinguer e di altri senatori

«**Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini dell'incremento della fauna e della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia nell'ambito delle disposizioni internazionali e comunitarie**» (2086), d'iniziativa del senatore Scevarolli e di altri senatori

«**Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio**» (2854), testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Fiandrotti ed altri; Lodigiani; Grosso e Procacci; Martinazzoli ed altri; Martelli ed altri; Minucci ed altri; Diglio ed altri; Aniasi ed altri; Scotti Vincenzo ed altri; Bassanini e Testa Enrico; Berselli ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

e petizioni nn. 431 e 437 attinenti ai suddetti disegni di legge

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Sospensione dell'attività venatoria per cinque anni su tutto il territorio nazionale», d'iniziativa del senatore Boato e di altri senatori; «Riforma della caccia e tutela dell'ambiente e della fauna», d'iniziativa del senatore Serri e di altri senatori; «Legge-quadro sulla protezione della fauna selvatica e la regolazione della caccia. Recepimento delle direttive CEE 79/409 e 85/411, con i relativi annessi, approvate dalla CEE rispettivamente il 2 aprile 1979 e il 25 luglio 1985», d'iniziativa del senatore Berlinguer e di altri senatori; «Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini dell'incremento della fauna e della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia nell'ambito delle disposizioni internazionali e comunitarie», d'iniziativa del senatore Scevarolli e di altri senatori; «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa popolare e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri, Fiandrotti ed altri, Lodigiani, Grosso e Procacci, Martinazzoli ed altri, Martelli ed altri, Minucci ed altri, Diglio, Aniasi ed altri, Scotti Vincenzo ed altri, Bassanini e Testa Enrico, Berselli ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati; e delle petizioni nn. 431 e 437 attinenti ai suddetti disegni di legge.

Riprendiamo la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 5 dicembre scorso.

Passiamo all'articolo 4:

Art. 4.

(Cattura temporanea e inanellamento)

1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

2. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica; tale attività funge da schema nazionale di inanellamento in seno all'Unione europea per l'inanellamento (EURING). L'attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; l'espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al superamento del relativo esame finale.

3. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo può essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, il quale svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività.

4. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; storno; merlo; passero. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati.

5. È fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Istituto nazionale per la fauna selvatica o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto Istituto.

6. Le regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà.

Il relatore, senatore Bausi, ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 4:

«Art. 4.

(Cattura temporanea e inanellamento)

1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle università

e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

2. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica; tale attività funge da schema nazionale di inanellamento in seno all'Unione europea per l'inanellamento (EURING). L'attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; l'espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al superamento del relativo esame finale.

3. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo può essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, il quale svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività.

4. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; storno; merlo; passero; passera mattugia; pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati.

5. È fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Istituto nazionale per la fauna selvatica o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto Istituto.

6. Le regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà».

4.46

IL RELATORE

All'emendamento 4.46, comma 1, sostituire le parole: «e l'utilizzazione» con le seguenti: «e la detenzione temporanea».

4.46/1

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

All'emendamento 4.46, comma 4, dopo la parola: «consentita» aggiungere le seguenti: «su deliberazione della Giunta regionale».

4.46/2

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

All'emendamento 4.46, comma 4, sopprimere le parole: «passera mattugia, pavoncella e colombaccio».

4.46/3

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

BOATO. Signor Presidente, interverrò molto brevemente. Tutti gli emendamenti da me presentati sono determinati dalla nostra contrarietà nei riguardi dell'articolo 4, che è la contraddizione manifesta e dichiarata rispetto all'articolo 3 che abbiamo votato nella precedente seduta in cui abbiamo discusso i disegni di legge in titolo. A mio parere, è questo uno degli aspetti più gravi di tale normativa.

Non è accettabile l'emendamento 4.46, presentato dal relatore, tendente ad inserire la passera mattugia, la pavoncella e il colombaccio tra le specie che possono essere catturate per la cessione a fini di richiamo, in base a ciò che avevamo discusso nel Comitato ristretto ed anche se poi non vi sono state conseguenze formali.

Infatti, debbo dire che la passera mattugia - poco fa mi sono consultato con alcuni tecnici - è una specie già protetta da direttive CEE. Inserire una specie già protetta da direttive CEE sarebbe una cosa scandalosa dal punto di vista metodologico, oltre che del merito.

La pavoncella è una specie in diminuzione e per quanto riguarda il colombaccio esistono già i colombi dell'allevamento: non si capisce perchè dobbiamo inserire questo volatile tra queste specie. In tutti e tre i casi - del resto la cosa era già stata discussa in comitato ristretto - l'esclusione non mi sembra accettabile.

Per quanto riguarda i subemendamenti da me presentati, il 4.46/1 sostituisce l'espressione «e l'utilizzazione», con: «e la detenzione temporanea» che mi sembra un termine più rigoroso e corretto dal punto di vista tecnico nel contesto di un articolo che comunque non condivido. Si tratta di una situazione di compromesso che si è raggiunta. Al comma 4 poi, sia nell'articolo sia nell'emendamento presentato dal relatore si dice: «la cattura per la cessione ai fini di richiamo è consentita solo». Mi domando chi è che deve rilasciare la concessione. Si tratta di un aspetto giuridico e il subemendamento 4.46/2 è teso a specificare che è la Giunta regionale con una sua delibera a rilasciare la concessione. Ripeto, questi due subemendamenti non comportano il mio consenso all'articolo o all'emendamento del relatore, ma uno sforzo verso un possibile miglioramento del testo.

Do per illustrati tutti gli altri miei emendamenti all'articolo 4; faccio altresì propri e do per illustrati gli emendamenti 4.15 e 4.22.

FABRIS. Faccio miei gli emendamenti 4.7, 4.34, 4.8, 4.9, 4.10, 4.12, 4.35, 4.13, 4.43, 4.16, 4.17, 4.19, 4.20, 4.21, 4.24, 4.23 e 4.36, il cui primo firmatario è il senatore Specchia e l'emendamento 4.6, il cui primo firmatario è il senatore Fontana Elio: li do per illustrati.

TORNATI. Gli emendamenti 4.11, 4.36 e 4.18, tendono a semplificare l'operazione di inanellamento che nel testo del disegno di legge è affidata all'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Poichè l'inanellamento è esteso a tutto il territorio nazionale, mi sembra una procedura eccessivamente macchinosa e difficile da realizzare. Noi proponiamo che l'Istituto non svolga funzioni di organizzazione, ma di coordinamento, che siano le province, che hanno la competenza in questa materia, a seguire l'operazione e che le regioni rilascino l'autorizzazione agli impianti di cui si serve l'Istituto nazionale per la fauna selvatica. La pratica organizzativa viene svolta dalla provincia in modo decentrato e

le autorizzazioni sono concesse dalle regioni. In questo modo mi sembra non si modifichi il significato dell'impianto ma che lo si renda solo più semplice.

INNAMORATO. Faccio miei gli emendamenti 4.2 e 4.5 presentati dal senatore Casoli e li do per illustrati. Do per illustrato anche l'emendamento 4.41, da me presentato.

PRESIDENTE. Faccio miei gli emendamenti 4.40 e 4.25 e li do per illustrati, insieme agli emendamenti 4.38 e 4.39 da me presentati.

SPECCHIA. Per quanto riguarda l'emendamento 4.26, ci si riferisce all'articolo 4, che concerne la cattura temporanea e inanellamento. Non condividiamo il testo approvato dalla Camera dei deputati, ed è per questo motivo che abbiamo presentato una serie di emendamenti a questo articolo proprio per chiederne modifiche sostanziali.

L'emendamento 4.26 potremmo considerarlo parziale, in quanto dopo la parole: «passero», aggiungiamo le seguenti: «pavoncella e germano reale».

Con l'emendamento 4.27, chiediamo che dopo la parola: «passero», venga aggiunta la seguente: «, pavoncella». Questa richiesta è stata avanzata anche da altri colleghi.

Con l'emendamento 4.28, proponiamo di sostituire interamente il comma 5 dell'articolo 4 con una formulazione che a noi sembra migliore rispetto a quella inserita nel testo pervenutaci dalla Camera dei deputati. Il nuovo comma 5 dovrebbe essere così formulato: «È fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene esemplari inanellati di darne notizia al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto che provvederà ad informare l'Istituto nazionale per la fauna selvatica».

L'emendamento 4.29 concerne una modifica parziale. Rispetto al testo approvato dalla Camera, poichè in esso si parla genericamente del dovere di dare notizia della cattura di uccelli inanellati, a nostro avviso ciò dovrebbe avvenire «entro 48 ore».

L'emendamento 4.30 ha una logica un po' diverse. Esso prevede che tale comunicazione deve essere fatta non più all'Istituto nazionale per la fauna selvatica, bensì all'amministrazione provinciale (settore caccia e pesca) del territorio di competenza.

L'emendamento 4.37 concerne una modifica che ricorre anche per altre parti della normativa al nostro esame. Infatti, prevediamo di sostituire le parole: «nazionale per la fauna selvatica» con le altre: «scientifico per la fauna selvatica dell'area di appartenenza».

Vi è poi l'emendamento 4.31 che concerne una specificazione. Nel testo al nostro esame viene detto che: «Le regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà». Noi riteniamo che proprio per evitare ciò che accade oggi, nonostante degli obblighi temporanei, cioè inadempienze, quanto meno bisogna stabilire quanto tempo hanno le regioni per emanare norme in tal senso. Quindi, al comma 6 dopo la parola: «emanano», aggiungiamo: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

L'emendamento 4.32 è puramente lessicale. Infatti, le parole: «al soccorso» dovrebbero essere sostituite con: «all'assistenza».

Con l'emendamento 4.33, proponiamo un'aggiunta alla fine del comma 6 dell'articolo 4. Infatti, le regioni non solo debbono emanare norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà, ma anche norme per quanto riguarda la «sua eventuale cattura ove ciò si renda necessario per eccessiva proliferazione o per danni alle colture».

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Pregherei il senatore Boato di ritirare gli emendamenti 4.46/1, 4.46/2 e 4.46/3. Il mio parere è contrario a tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 4.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Il testo che viene dalla Camera presenta una base ragionevole di regolamentazione ed ogni deroga rischia di non trovare il possibile accordo. Il Governo è contrario a tutti gli emendamenti, ad eccezione di quello presentato dal relatore perchè limitato all'inserimento nel testo della passera mattugia.

Condivido quanto detto dal senatore Boato perchè il passero non è una specie cacciabile, ma neanche particolarmente protetta; peraltro visto che è inserito nel testo pervenutoci dalla Camera, l'avviso del Governo è che forse in via interpretativa si può aggiungere anche la passera mattugia, poichè si tratta solamente di una specificazione all'interno di un *genus*.

Sul colombaccio le cose che sono state dette sono invece veritiere. La pavoncella è poi una specie in via d'estinzione.

In considerazione di ciò propongo il seguente emendamento:

All'emendamento 4.46, comma 4, sopprimere le parole: «pavoncella e colombaccio».

4.46/4

IL GOVERNO

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Sull'emendamento 4.46/4 mi rimetto al giudizio della Commissione.

Vorrei poi far osservare al presentatore dell'emendamento 4.46/1 che i soggetti cui è riferito il periodo sono il Consiglio nazionale delle ricerche ed i musei di storia naturale. Mi sembra quindi senza senso specificare, insieme all'utilizzazione, anche la detenzione, perchè si tratta di strumenti necessari per un museo di storia naturale.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.46/1.

BOATO. Mantengo il mio emendamento perchè nella rubrica dell'articolo 4 è scritto precisamente «cattura temporanea». La modificazione che propongo è coerente con la rubrica dell'articolo e ne costituisce una miglioria dal punto di vista tecnico. Voterò a favore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.46/1.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.46/2.

BOATO. Chiedo al relatore ed al Governo un momento di riflessione, perchè non mi sembra opportuno ritirare un qualcosa che specifica l'ente che deve concedere l'autorizzazione. Bisogna specificare chi consente.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Senatore Boato, desidererei un chiarimento: «è consentita» vuol dire consentita dalla legge. Ciò significa che il suo è un emendamento restrittivo perchè prende la necessità di un atto amministrativo. Naturalmente mi rimetto alla Commissione; voglio solo far presente che è un emendamento tecnico e restrittivo che non mi sembra il caso di portare avanti anche in relazione alla linea che stiamo seguendo di lasciare inalterato il testo della Camera.

BOATO. Insisto per la votazione e annuncio voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.46/2.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.46/3.

BOATO. Signor Presidente, mi associo all'emendamento del Governo, però non mi sento di ritirare il mio perchè la passera mattugia è inclusa nell'allegato delle direttive CEE che prevedono le specie cacciabili. Sarei in contraddizione con me stesso; è la legge italiana che dovrebbe prevederlo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.46/3.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.46/4, presentato dal Governo.

BOATO. Annuncio voto favorevole.

FIOCCHI. Non mi risulta che la pavoncella sia una specie in via di estinzione. In Olanda c'è addirittura una festa tipica sulla raccolta delle uova della pavoncella, ed è noto che gli olandesi sono particolarmente attenti al problema della fauna migratoria.

BOATO. Qui siamo in Italia, dove la pavoncella è in diminuzione, anche se non ancora in estinzione.

TORNATI. Sono favorevole all'emendamento 4.46/4 e sono disposto a ritirare tutti gli emendamenti del mio Gruppo all'articolo 4, sempre che l'emendamento del relatore venga approvato nel testo così emendato.

TRIPODI. Sono d'accordo col Governo e con coloro che sostengono una posizione coerente con l'impostazione che avevamo delineato già in discussione generale: cercare cioè di evitare l'insorgere di attriti che possono distruggere l'equilibrio raggiunto sul testo pervenutoci dalla Camera dei deputati e portare ad un successivo insabbiamento del disegno di legge. Sono convinto della necessità di non apportare delle modifiche al testo in esame. Pertanto sono contrario all'aggiunta della passera mattugia, che mi sembra solamente una specificazione superflua, e annuncio il mio voto favorevole all'emendamento 4.46/4.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.46/4, presentato dal Governo.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.46 presentato dal relatore.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Pensavo in qualche modo di aver fatto una mediazione; voglio che risulti agli atti che il Governo è contrario alla proposta del relatore.

BOATO. Anch'io sono contrario per lo stesso motivo all'emendamento 4.46 del relatore, anche perchè pur avendo mantenuto il mio emendamento poi, per correttezza, ho votato l'emendamento del Governo. Dopodiché ho visto che il relatore ha votato in forma contraria agli intendimenti del Gruppo della Democrazia cristiana, ma allora non riesco più a capire che tipo di proposta era stata fatta. Conveniva che ognuna mantenesse il suo emendamento.

Pertanto, voto contro questo emendamento del relatore con un certo dispiacere. Ciò al di là della mia posizione che non è stata condivisa, nè ho protestato al riguardo; mi pare che ci fosse stata una proposta del Governo che tendeva comunque a un tentativo di mediare le posizioni.

TORNATI. Avevo detto che ero disposto a ritirare i miei emendamenti nel caso in cui il relatore avesse accettato la proposta del Governo; così non è avvenuto e pertanto io non li ritiro. Voterò poi contro l'emendamento 4.46.

SPECCHIA. Abbiamo presentato diversi emendamenti che ovviamente prevedo non saranno accolti ma che manteniamo; comunque l'emendamento del relatore mi sembra importante nel punto relativo alla aggiunta della passera mattugia, della pavoncella e del colombaccio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.46, integralmente sostitutivo dell'articolo 4.

È approvato.

Tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 4 si intendono preclusi o assorbiti.

Stante la concomitante apertura dei lavori dell'Assemblea, rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 10,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA